Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

I corpi intermedi tra persona e società

Collegio Santa Caterina – Pavia – venerdì 21 ottobre 2022

I "corpi intermedi" o le "formazioni sociali" sono un tema di rilevanza cruciale che intende mediare tra individuo e società, tra cittadino e Stato. La questione dei corpi intermedi si coniuga poi con il principio di "sussidiarietà", considerato come *un* principio tra i quattro costitutivi della Dottrina Sociale della Chiesa: *libertà, uguaglianza, sussidiarietà, solidarietà*. In realtà, sia il "quadrilatero dei principi", sia le formulazioni pratiche conseguenti (diritti della persona, comunità intermedie, istituzioni politiche, ecc.), sono da assumere nel quadro più radicale dell'antropologia sociale cristiana. Infatti, libertà ed uguaglianza sono considerate qualità della persona, mentre sussidiarietà e solidarietà vanno pensate nella dialettica della sua dimensione sociale.

Tuttavia, è facile notare che il tema dei "corpi intermedi" e del principio di "sussidiarietà" ha ricevuto una particolare torsione dalla sua collocazione tra gli estremi di "individuo" e "Stato". Alla riduzione della persona all'individuo è corrisposta la concentrazione della società nello Stato, ponendo di fatto il principio di sussidiarietà e il tema dei corpi intermedi a mediare tra due grandezze distanti e tra loro irrelate. La riflessione corre il rischio di essere pregiudicata *in modo apologetico*, perché, per un verso, la sussidiarietà e le società intermedie difenderebbero il diritto di *libertà di iniziativa dell'individuo* dallo strapotere dello Stato assoluto, mentre, per l'altro verso, lo Stato (nella sua versione moderna) concentrerebbe in sé le *funzioni sociali della persona*, non solo regolando la giustizia, ma guidando lo scambio sociale attraverso la leva dell'assistenzialismo. Il liberismo individualista sarebbe controbilanciato e compensato dal solidarismo statuale: in questa ottica il principio di sussidiarietà e il tema dei corpi intermedi non "media" tra persona e società, ma "difende" l'individuo dall'intervento invasivo dello Stato.

In questo breve intervento intendo fornire un percorso per passare da una *visione apologetica del tema* (difesa del potere di iniziativa sociale degli individui/cittadini di fronte allo Stato) a una *visione personalistica del tema* (promozione della dimensione sociale della persona e del suo diritto di iniziativa associato). Lo faccio in due mosse: 1) passando in rassegna il Magistero della Chiesa e la Costituzione; 2) svolgendo in breve il principio di sussidiarietà per sottrarlo a una comprensione solo "difensiva", ma illustrarlo in modo "propositivo" per lo sviluppo della persona e per la giustizia della società.

1. Il Magistero della Chiesa e la Costituzione italiana sul principio di sussidiarietà

Bisogna riconoscere che gli interventi del Magistero sulla sussidiarietà e di conseguenza sulla funzione dei corpi intermedi e delle forme organizzate della vita sociale hanno sempre custodito un'*intuizione preziosa*, anche se l'hanno proposta inevitabilmente in un *contesto storico determinato*. L'intuizione fondamentale della "precedenza" del diritto della persona ad associarsi, e delle figure storiche in cui si esplica tale diritto, si colora in relazione al momento storico in cui il diritto, fondato nella persona, sembra misconosciuto, minacciato o deformato. Un'analisi dei documenti del Magistero sul nostro tema (sussidiarietà e corpi intermedi) può concentrarsi attorno a quattro luoghi salienti, che hanno tenuto vivo quasi un *continuum* di attenzione sul problema (cfr. Citterio 1999, 236-240; Di Martino 2017, 105-111). Richiamerò le tappe più importanti dell'intervento magisteriale.

1.1 *Quadragesimo anno* (1931). Pio XI è il primo che formula il principio di sussidiarietà in maniera esplicita, ponendolo nell'ottica del rapporto tra individuo e Stato. Come la comunità non deve surrogare, ma sussidiare l'attività dell'individuo *in re sociali*, così società più complesse non

devono sostituire quanto possono operare formazioni sociali inferiori (Chenu 1982; Introvigne 2010). Il Papa lo indica come un principio importantissimo di "filosofia sociale" e lo fonda in una prospettiva naturalistica: «oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (*subsidium afferre*) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle» (*EE* 5, 661). Come si vede il principio, nella sua prima formulazione obbedisce a una logica discendente (principio di sussidiarietà *verticale*), perché livelli superiori della società non devono surrogare livelli inferiori dell'agire sociale della persona. In effetti, si nota che nell'enciclica il referente storico del livello superiore è lo Stato: infatti, assumere tale principio giova allo stesso, perché potrà dedicarsi con più efficacia ai compiti propri: «tanto più forte riuscirà l'autorità e la potenza sociale e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso» (*EE* 5, 662). Il Papa accetta una concezione piramidale della società e difende la rilevanza dei livelli inferiori ed elementari dell'agire degli individui nella società intesa come corpo organico. In realtà, un'anticipazione del principio si trovava già formulato (*diritto sussidiario*) nel vescovo di Magonza Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877), e fu poi ripreso da Leone XIII nella *Rerum novarum* (1891) come diritto all'associazionismo, in collegamento alla famiglia "prima società naturale" e al diritto di associazione sindacale, «poiché il diritto di unirsi in società l'uomo l'ha da natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli» (*EE* 3, n. 927). Entrambi i Papi formulano il principio in un'ottica discendente, per difendere le formazioni sociali previe e il diritto naturale di associarsi: nel suo nascere il principio si colloca precisamente tra «il vizio dell'individualismo», con cui si è «abbattuta e quasi estinta l'antica forma di vita sociale» (*EE* 5, 660) e lo Stato su cui «vengono a ricadere tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da un'infinità di carichi e affari» (*EE* 5, 660). L'orizzonte del principio è dunque collocato nella distanza siderale con cui, come ricorda esplicitamente Pio XI, «restano di fronte quasi solo gli individui e lo Stato» (*EE* 5, 660). Esso è presentato sia come correttivo dell'individualismo che come difesa dall'assolutismo. La stella sotto cui nasce il principio fatica a mettere in relazione la sussidiarietà con la dimensione sociale della persona e i corpi intermedi con la società, affermando che questi hanno una vita previa rispetto allo Stato.

1.2 *Mater et magistra* (1961). Il secondo momento dell'illustrazione del principio di sussidiarietà compare nella *Mater et magistra* di Giovanni XXIII (Magagnotti 1991; Toso 2003), in due luoghi rilevanti: a) in un'ottica economica per indicare il rapporto tra l'iniziativa dell'intrapresa dei singoli e dei gruppi *e* l'azione dello Stato che ha funzione di coordinamento e integrazione; b) nel quadro della proprietà privata che non può essere limitata dallo Stato, se non «quando lo esigono motivi di evidente e vera necessità del bene comune, e non allo scopo di ridurre e tanto meno di eliminare la proprietà privata» (*EE* 7, 338). Il primo luogo esalta il fatto che «il mondo economico è creazione dell'iniziativa personale dei singoli cittadini, operanti individualmente o variamente associati per il perseguimento di interessi comuni» (*EE* 7, 272), mentre allo Stato compete un'azione «di orientamento, di stimolo, di coordinamento, di supplenza e di integrazione» (*EE* 7, 274), che deve ispirarsi al "principio di sussidiarietà" di Pio XI, di cui si cita per esteso il testo sopra riportato (*EE* 5, 662). Il senso del principio sembra qui funzionare in senso *ascendente*, perché i poteri pubblici sono complementari alla libera iniziativa privata. Ciò si comprende nel clima di boom economico degli anni '60, così che anche il secondo luogo, dove ricorre l'allusione al principio, si trova nel contesto della proprietà privata, dinanzi all'estensione delle proprietà statali e dell'imprenditoria pubblica, per limitare l'invasione della mano pubblica col criterio del bene comune (*EE* 7, 338). Anche nel caso di *Mater et magistra* la funzione del principio è chiamata in causa all'interno della coppia privato-pubblico, pur se con una dinamica che pensa lo Stato in posizione sussidiaria rispetto all'azione dei corpi associati. Tuttavia, questa torsione del principio "dal basso" non è riuscita ad arginare in quegli anni l'elefantiasi dello Stato imprenditore, probabilmente per il primato concesso al principio di solidarietà, malamente declinato in termini assistenzialistici. Nell'enciclica resta il franco sostegno ai corpi intermedi: «riteniamo necessario che i corpi intermedi e le molteplici iniziative sociali, in cui anzitutto *tende ad esprimersi e ad attuarsi la socializzazione*, godano di una effettiva autonomia nei confronti dei poteri pubblici, e perseguano i loro specifici interessi in rapporto di leale collaborazione fra essi,

subordinatamente alle esigenze del bene comune. Ma non è meno necessario che detti corpi presentino *forma e sostanza di vere comunità*; e cioè che i rispettivi membri siano in essi considerati e trattati come persone e siano stimolati a prender parte attiva alla loro vita» (*EE* 7, 286). Il testo, riproposto di peso in *Laborem exercens* (*EE* 8, 274), enfatizza con finezza che tali comunità intermedie attuino la socializzazione della persona e devono avere "forma e sostanza di vere comunità".

1.3 *Centesimus annus* (1991). L'occasione del centenario della prima enciclica sociale ha proposto forse la migliore formulazione del principio di sussidiarietà nell'enciclica di Giovanni Paolo II (Citterio, 1999, 238-239; Vittadini 1998, 2007). Già sin dall'inizio del documento, il Papa afferma che «lo Stato ha il compito di sovraintendere al bene comune e di curare che ogni settore della vita sociale, non escluso quello economico, contribuisca a promuoverlo, pur nel rispetto della giusta autonomia di ciascuno di essi. Ciò, però, non deve far pensare che per Papa Leone ogni soluzione della questione sociale debba venire dallo Stato. Al contrario, egli insiste più volte sui necessari limiti dell'intervento dello Stato e sul suo carattere strumentale, giacché *l'individuo, la famiglia e la società gli sono anteriori* ed esso esiste per tutelare i diritti dell'uno e delle altre, e non già per soffocarli» (n. 11; *EE* 8, 1337). L'anteriorità della dimensione sociale di individuo, famiglia e corpi intermedi beneficia nella *Centesimus annus* della funzione ascendente del principio di sussidiarietà, già guadagnata precedentemente, e difende lo spazio originario della società, cercando di coniugarlo con il ruolo propositivo dello Stato moderno. Dentro questa cornice, al n. 48 dell'enciclica, troviamo la formulazione più ordinata del principio di sussidiarietà e l'affermazione della sua complementarità rispetto al principio di solidarietà. La sussidiarietà è svolta nel quadro del rapporto tra "Stato e cultura" (cap. V). L'enciclica parte dalla critica allo Stato totalitario che assorbe nazione, società, famiglia, corpi intermedi e persone, e si sporge a favore della democrazia quale contesto per promuovere la singolarità delle persone e la soggettività della società. Al banco di prova dell'economia, la funzione dello Stato si declina gerarchicamente in tre livelli illustrati in ordine decrescente: *garantire, guidare, supplire*. Se il punto di vista dell'illustrazione è ancora quello dello Stato moderno in rapporto alle forme sociali preesistenti, la sua effettiva declinazione sembra invece ascendente. La prima funzione è *garantire*: si tratta di custodire lo spazio originario della persona e del suo agire sociale: «L'attività economica […] suppone sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il principale compito dello Stato, pertanto, è quello di *garantire questa sicurezza*, di modo che chi lavora e produce possa godere i frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta stimolato a compierlo con efficienza e onestà. La mancanza di sicurezza, accompagnata dalla corruzione dei pubblici poteri e dalla diffusione di improprie fonti di arricchimento e di facili profitti, fondati su attività illegali o puramente speculative, è uno degli ostacoli principali per lo sviluppo e per l'ordine economico» (*EE* 8, 1462). La seconda funzione è sorvegliare (*vigilare*) e guidare (*moderari*) l'esercizio dei diritti umani nello spazio sociale, compito con cui lo Stato deve rendere possibile l'espressione personale e collettiva dell'agire sociale: «in questo campo la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei diversi gruppi e associazioni in cui si articola la società. Non potrebbe lo Stato assicurare direttamente il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza irreggimentare l'intera vita economica e mortificare la libera iniziativa dei singoli. Ciò, tuttavia, non significa che esso non abbia alcuna competenza in questo ambito, come hanno affermato i sostenitori di un'assenza di regole nella sfera economica. Lo Stato, anzi, ha il dovere di assecondare l'attività delle imprese, creando condizioni che assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti insufficiente o sostenendola nei momenti di crisi» (*EE* 8, 1463). Infine, la terza funzione è quella di *supplire*, mediante un intervento eccezionale e temporalmente limitato: lo Stato «può svolgere *funzioni di supplenza* in situazioni eccezionali, quando settori sociali o sistemi di imprese, troppo deboli o in via di formazione, sono inadeguati al loro compito. Simili interventi di supplenza, giustificati da urgenti ragioni attinenti al bene comune, devono essere, per quanto possibile, limitati nel tempo, per non sottrarre stabilmente a detti settori e sistemi di imprese le competenze che sono loro proprie e per non dilatare eccessivamente l'ambito dell'intervento statale in modo pregiudizievole per la libertà sia economica che civile» (*EE* 8, 1464). Questo triplice livello della presenza dello Stato disegna modalità diverse di intervento così da evitare in modo accurato, sia la ricaduta

nell'invadenza dello Stato assistenziale, sia la giungla della competizione sfrenata dello Stato liberale. È interessante che la *Centesimus annus* nel seguito si dedichi a una forte critica del modello del *Welfare State*, che già allora mostrava la sua insostenibilità economica e sociale. Resta in ogni caso che il principio è formulato prevalentemente in un contesto economico, meno attento ai profili educativi, assistenziali e culturali. Tuttavia, la ripresa articolata del principio di sussidiarietà tende a controbilanciare il primato retorico del principio di solidarietà. La correzione troverà un assestamento più critico nell'ultimo momento del magistero sociale.

1.4 *Caritas in veritate* (2009). L'enciclica sociale di Benedetto XVI si pone in continuità col magistero precedente e mantiene la forza del principio, pur rispondendo alla novità del contesto globalizzato (Felice – Spitzer 2012). In effetti, è nel quadro della «*collaborazione fraterna tra credenti e non credenti* nella condivisa prospettiva di lavorare per la giustizia e la pace dell'umanità» che viene ricordato il principio di sussidiarietà. Il suo orizzonte è quindi globale ed è introdotto come «espressione dell'inalienabile libertà umana». A partire dalla libertà della persona il principio ha una funzione *ausiliaria, emancipatrice, poliarchica*. In quanto riferita alla libertà, «la sussidiarietà è prima di tutto *un aiuto alla persona*, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Tale aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé…». Se, in un primo tempo, il principio sembra colmare una "mancanza" della persona, allargando lo sguardo esso riveste anche una funzione *emancipatrice*, sia perché favorisce la responsabilità dell'agire sociale, sia perché ne esprime la tensione alla reciprocità. Ecco il bel testo che commenta questa seconda funzione: il principio «implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la partecipazione in quanto assunzione di responsabilità. La sussidiarietà rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri. Riconoscendo nella reciprocità l'intima costituzione dell'essere umano, la sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista». Infine, il principio di sussidiarietà si mostra adatto a governare la globalizzazione, perché introduce un'immagine *poliarchica* della costituzione sociale e dei rapporti tra le nazioni: la sussidiarietà «può dar conto sia della molteplice articolazione dei piani e quindi della pluralità dei soggetti, sia di un loro coordinamento. Si tratta quindi di un principio particolarmente adatto a governare la globalizzazione e a orientarla verso un vero sviluppo umano. Per non dar vita a un pericoloso potere universale di tipo monocratico, *il governo della globalizzazione deve essere di tipo sussidiario*, articolato su più livelli e su piani diversi, che collaborino reciprocamente. La globalizzazione ha certo bisogno di autorità, in quanto pone il problema di un bene comune globale da perseguire; tale autorità, però, dovrà essere organizzata *in modo sussidiario e poliarchico*, sia per non ledere la libertà sia per risultare concretamente efficace» (tutte le citazioni sono del n. 57). Finalmente, in questo testo, il principio di sussidiarietà esce dalla strettoia del rapporto individuo-Stato, ed è collocato in un policentrismo di poteri di governo che corrispondono a un policentrismo di responsabilità sociali. La novità della concezione di *CV* è attestata anche nella ricorrenza del principio in molti contesti diversi (14 volte), che confermano la priorità dell'iniziativa privata e dell'autonomia dei corpi sociali. Il numero seguente di *CV* mette in dialettica il nostro principio con la solidarietà, mediante una formulazione ben calibrata: «*Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il principio di solidarietà e viceversa*, perché se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel particolarismo sociale, è altrettanto vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell'assistenzialismo che umilia il portatore di bisogno» (n. 58). Nel magistero di Papa Francesco, il principio è ancora evocato, pur nel contesto di un decisivo vantaggio della categoria di solidarietà (*EG* n. 240; *Laudato si'* n. 157).

1.5 *La Costituzione italiana* (1946-47). Mi soffermo sui lavori della I Sottocomissione della Costituente che ha portato alla formulazione dell'art. 2 della Costituzione italiana (Quaglia – Rosboch 2018, 59-67; Occhetta 2012, 100-102.130). La visione del personalismo sociale, trova un punto di convergenza attorno a tre nodi: persona, formazioni sociali, società politica (di cui lo Stato è l'istituzione più alta). Il dibattito iniziò sotto la spinta di G. La Pira (9 settembre 1946) e la mediazione di G. Dossetti condusse in porto il testo proposto dal deputato siciliano, mantenendolo in equilibrio tra

la parte liberale e le istanze socialiste e marxiste, che trovarono in L. Basso e P. Togliatti un'interlocuzione disponibile. Rispetto al primo testo proposto da La Pira che recitava: «Nello Stato italiano, che riconosce la natura spirituale, libera e sociale dell'uomo, scopo della Costituzione è la tutela dei diritti originari e imprescrittibili della persona e delle comunità naturali *nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona*» (*sott. mia*) (Occhetta 2012, 99-101), Dossetti con l'ordine del giorno, nella stessa data, riportò la questione ai suoi elementi strutturali: a) riconoscimento della precedenza sostanziale della persona umana nella sua valenza materiale e spirituale, b) necessaria socialità di tutte le persone, chiamate a completarsi e perfezionarsi in reciproca interazione economica e spirituale, attraverso le comunità intermedie (familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), c) esistenza dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità intermedie precedentemente ad ogni concessione dello Stato (Quaglia – Rosboch 2018, 62). In seguito l'intervento di A. Moro del 13 marzo 1947 stabiliva l'importanza del principio personalistico, articolato nello stretto legame tra diritti fondamentali e principio associativo, ribadendo con lucidità: «non pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo… né attribuire ad esse [comunità intermedie, tra cui cita famiglia e scuola, *ndr*] un'autonomia che rappresenti uno splendido isolamento» (Quaglia – Rosboch 2018, 63).

La mediazione di Dossetti tra La Pira e Basso consentì di presentare l'11 settembre 1946 un testo-base assai vicino alla formulazione di La Pira (riportato in Occhetta 2012, 103), che fece da calco dell'art. 2 della Costituzione, la quale recita così: «La Repubblica riconosce e *garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali *ove si svolge la sua personalità*, e richiede *l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà* politica, economica e sociale» (*sott. mia*). Se il testo finale riceve precisione giuridica con la formulazione "*garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*», perde di forza quando attribuisce alle formazioni sociali solo questa funzione: «*ove si svolge la sua* [dell'uomo] *personalità*», mentre risulta più incisivo nel promuovere «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (Occhetta 2012, 103). Le formazioni intermedie sembrano solo "svolgere" la socialità della persona, mentre per la Pira la forza delle comunità intermedie deve rendere possibile che «essa [persona] organicamente e progressivamente si integr[i] e si perfezion[i]». Il principio di *sussidiarietà* come forma di sviluppo "integrale" della socialità della persona sembra formulato in maniera più debole rispetto al principio di *solidarietà* proposto come dovere "inderogabile" di reciprocità politica, economica e sociale.

La sussidiarietà però è un diritto/dovere che non solo va difeso dinanzi all'invadenza dello Stato, ma va promosso anzitutto come sviluppo organico della crescita e del perfezionamento della persona e tra le persone. A mio avviso, solo se è svolto nell'ottica dello sviluppo integrale delle persone, esso potrà contribuire anche alla giustizia della società, prima che difenderci dallo strapotere dello Stato moderno.

2. Essere prossimo ed essere socio tra giustizia e dono

Il principio "sussidiarietà" porta iscritto fin dal suo nome l'istanza di un riconoscimento da parte dello Stato moderno di uno spazio per l'iniziativa associata delle persone, perché propugna il dovere per lo Stato di garantire giuridicamente tale potere d'azione, senza sostituirsi là dove può arrivare prima e meglio l'agire dei corpi intermedi. Lo Stato risulta quindi "sussidiario" all'azione delle comunità intermedie, che mediano appunto tra persona e società. La forma organizzata dei "corpi intermedi" è la concrezione pratica di tale principio. I corpi intermedi danno figura storica alla capacità d'iniziativa delle persone che si associano per un determinato scopo. Occorre, dunque, sottrarre sia il principio di sussidiarietà sia le comunità intermedie dalla loro collocazione "mediana" tra individuo e Stato. Questa è la configurazione moderna delle comunità intermedie, mentre oggi esse vanno rilette nell'ottica del rapporto tra persona e società.

Più radicalmente il principio e le figure storiche sono da ripensare in una "filosofia sociale" della persona, nella dialettica tra "essere prossimo" ed "essere socio", in cui la dimensione io-tu (*essere prossimo*) è costitutiva della persona e la dimensione io-noi (*essere socio*) è istitutiva del suo essere-al-mondo. Se l'apertura all'altro nel dono fa incontrare l'essere-dell'altro come promessa,

questo incontro non è possibile che entro il quadro del noi sociale, che fornisce le coordinate della lingua, della cultura e delle istituzioni. Queste ultime sono le nervature della società, di cui lo Stato promuove e regola, attraverso lo strumento della legge (giustizia), la vita civile, economica e culturale. Se, dunque, i corpi intermedi sono collocati *solamente* nel quadro del rapporto individuo-Stato, essi saranno pensati come una rivendicazione della vita privata degli individui di fronte allo strapotere del secondo; se, invece, sono riletti *prevalentemente* nella dinamica persona-società, le comunità intermedie diventeranno le necessarie figure storiche del noi sociale, cioè dell'essere e del darsi storico della libertà della persona. La prima prospettiva (apologetica) non include necessariamente la seconda (propositiva), mentre la seconda comprende certamente anche la prima e le fornisce un criterio di resistenza: il primato della persona nella sua dimensione relazionale e sociale rispetto allo Stato. Per argomentare questa prospettiva più ampia, che intende collocare le società intermedie nella prospettiva della socialità costitutiva della persona, procederò in cinque passaggi.

1. *P. Ricoeur*, in un saggio diventato giustamente famoso (Ricoeur 1999 [or. 1955], 101-116), ha articolato la dialettica tra essere prossimo ed essere socio, tra la dimensione relazionale della persona connotata dal dono e la dimensione comunitaria della stessa regolata dalla funzione sociale. La domanda sul prossimo nella parabola evangelica passa dalla questione sociologica (Chi è il prossimo?) alla figura dell'incontro io-tu, che diventa paradigma del farsi prossimo. La questione "chi è il (mio) prossimo?" viene ribaltata così: "quali di questi uomini si è comportato *come* prossimo?". La dimensione della prossimità è una qualità della relazione in cui l'io *si rende presente* al tu e il tu *s'infiltra* nel cammino dell'io, invitandolo ad agire *come prossimo*. Mentre il sacerdote e il levita, definiti dalla loro funzione sociale, si sottraggono all'evento dell'incontro, il samaritano pur essendo definito con una categoria, per giunta quella di straniero ed escluso, inverte la sua connotazione sociale divenendo disponibile per l'incontro e la presenza, per la relazione diretta "da uomo ad uomo".

2. La *prossimità* è, allora, una relazione nell'ordine dell'evento e della presenza, senza la mediazione di una qualche istituzione: essa diventa capace del gesto del dono e della compassione al di là del ruolo, e proprio per questo è pronta a capovolgere anche lo svantaggio della propria condizione religiosa di samaritano. *Facendosi* prossimo all'altro, egli rende *prossimo* il vicino. *Essere prossimo* è, dunque, dell'ordine dell'evento, della storia e del racconto. Si colloca certamente nel quadro delle funzioni, dei linguaggi previ, delle relazioni istituite (sacerdote, levita, samaritano), ma li trasforma, assumendoli come una grammatica per l'incontro di prossimità. Se *essere prossimo* si dà in un incontro e narra una storia, il suo carattere di evento porta con sé il dono che trasforma le relazioni previe dell'*essere socio*, con le quali la persona è collocata nel mondo, mediante la sua funzione sociale, economica, culturale, istituzionale. Tuttavia l'io, per dirsi e darsi *come dono*, cioè *come prossimo*, deve assumere il suo essere sociale, e così può trasformarlo, alimentandolo sempre da capo con l'atto del dono. La prossimità, in conclusione, mette in luce nelle relazioni umane il carattere di *gratuità im-mediata*, trascende le mediazioni, pur partendo da esse.

3. La *socialità*, invece, rivela il tratto necessariamente *mediato* delle relazioni. Se la relazione all'altro ci appare sempre un evento sorprendente che chiede di diventare incontro di prossimità, tuttavia essa accade sempre dentro condizioni storiche, che possono favorire o frenare l'incontro personale e l'agire associato. *Essere socio* è dunque la grammatica dell'essere prossimo, la *socialità* è la sua lingua, il suo *ethos*, cioè la sua forma culturale, economica e istituzionale. La socialità della persona, allora, non è solamente la consapevolezza che l'essere personale si dà sempre in un tessuto di relazioni socialmente mediate, ma è soprattutto il sapere pratico che senza tali mediazioni è impossibile agire in modo libero e responsabile. L'evento sorprendente della gratuità dell'*essere prossimo* si nutre sempre da capo alle forme previe dell'essere socio e, solo così, alimenta sempre più la creatività delle relazioni di prossimità. La relazione tra essere socio ed essere prossimo è circolare: *l'essere socio* istituisce la grammatica dell'evento della prossimità, *l'essere prossimo* innova le forme istituite della socialità. La socialità, in conclusione, mette in evidenza che le forme pratiche, date previamente all'agire, richiedono una *sapienza per le mediazioni* da parte della responsabilità umana, in cui il dono s'incarna fino a trasformare l'*ethos* (lingua, cultura, istituzioni). La gratuità *immediata* del dono

dell'incontro con l'altro ha bisogno di incarnarsi nella sapienza *mediata* che assume l'*ethos* sociale previo e innova l'agire della persona nella storia.

4. La *circolarità tra l'essere prossimo e l'essere socio* corrisponde all'intreccio tra la gratuità *immediata* e la sapienza *mediata*, poste in gioco nella costruzione della persona mediante il suo agire sociale e storico, sincronico e diacronico. Si tratta di due virtù della *persona in relazione* (gratuità e sapienza) che tengono insieme l'eccedenza della carità e l'incarnazione della socialità. Esse si riferiscono ai due principi che regolano la Dottrina Sociale della Chiesa, perché la gratuità dell'incontro immediato *io-tu* alimenta il principio della *solidarietà*, mentre la sapienza che plasma le mediazioni del rapporto *io-noi* si esplica nel principio di *sussidiarietà*. Per così dire le due virtù di *gratuità* e *sapienza* esprimono insieme il tratto trascendente e incarnato dell'agire sociale della persona. Sarebbe errato, quindi, mettere in capo il principio *solidarietà* esclusivamente allo Stato, che presiederebbe con la giustizia distributiva al *Welfare State*; così come sarebbe fuorviante attribuire il principio di *sussidiarietà* solamente al diritto di associazione dell'individuo, da difendere dinanzi allo strapotere dello Stato nella gestione della vita sociale. Solidarietà e sussidiarietà non possono essere che principi che declinano la dimensione sociale della persona, corrispondenti alla dialettica tra gratuità del dono di carità e sapienza della giustizia sociale. Essi innervano il dinamismo della socialità personale nel continuo e profondo rimando tra l'etica del dono e la giustizia dei legami, che la tradizione di un *ethos* sociale buono dovrebbe trasmettere attraverso la lingua, le forme pratiche della cultura e della convivenza civile. Le istituzioni economiche e politiche, di conseguenza, dovrebbero promuovere e regolare tale *ethos* nel quadro dello Stato di diritto. La persona viene strappata così alla sua riduzione individualistica e lo Stato viene salvato dallo strapotere sovranista, quando l'individuo diventa persona in relazione e lo Stato si pensa come strumento a servizio della giustizia della società.

5. I *corpi e/o le comunità intermedie* sono, dunque, le figure storiche del noi sociale. Esse non mediano tanto tra individuo e Stato, ma tra persona e società. Infatti, svolgono le dinamiche della socialità della persona, dando corpo, prima che al diritto, all'intenzione di associarsi della persona. È un'intenzionalità che sgorga dal seno della persona e presiede al suo pieno sviluppo, perché configura il suo divenire persona nella dialettica feconda tra l'*essere prossimo* (io-tu) e l'*essere socio* (io-noi). Lo Stato deve essere concepito in modo strumentale a totale servizio dello sviluppo della persona, mediante la promozione della giustizia della società. In questo senso sia la denominazione di sussidiarietà *verticale* ed *orizzontale*, sia la descrizione del suo funzionamento "dal basso" e "dall'alto" devono essere reinterpretate entro tale nuova ottica. Queste denominazioni consuete hanno una funzione che regola attraverso un'immagine spaziale ciò che riguarda prevalentemente una dinamica relazionale. È essenziale, invece, che le comunità intermedie siano valutate e promosse in base al funzionamento dei due principi di solidarietà e sussidiarietà, che non possiamo attribuire in modo acritico separatamente all'essere prossimo e all'essere socio. Se le due modalità dell'essere sociale della persona non sono disgiungibili, ciò che fa la differenza è che, mentre nella prima modalità fa premio la gratuità dell'evento, nella seconda si elabora la mediazione sociale della relazione. E, tuttavia, pur nella loro stretta intersezione, esse sono distinguibili, perché l'essere socio configura una forma dell'agire sociale, dove la mediazione è in primo piano. Forme della socialità, principi di dottrina sociale e figure storiche del noi sociale devono riconoscere la loro corretta ermeneutica (teorica e pratica) nell'intreccio che abbiamo sin qui disegnato.

Per questo alla crisi dello Stato sociale è corrisposta una forte ripresa della riflessione sulle "comunità intermedie", le quali esprimono «le diverse forme di aggregazioni umane, costituite dalle persone, dalle famiglie, dai lavoratori, dalle associazioni professionali, dai diversi gruppi più o meno organizzati e dalle numerose libere istituzioni operanti nelle varie comunità» (Quaglia – Rosboch 2018, 25). Questo elenco di corpi intermedi, a cui bisogna aggiungere almeno la scuola, le istituzioni educative, la chiesa, domanda di trovare un criterio regolatore, perché il duplice funzionamento, sopra descritto nei cinque passaggi, dispieghi la dinamica della socialità della persona. Il criterio con cui il principio di sussidiarietà ordina la poliarchia dei corpi intermedi può essere la distinzione tra sussidiarietà verticale e orizzontale: in senso *verticale*, perché l'istanza superiore dello Stato e delle

istituzioni "più alte" deve riconoscere la gerarchia della ripartizione delle competenze, spostandola verso gli enti più vicini alla persona e ai bisogni del territorio (chi è in alto non deve fare ciò che può fare meglio chi opera dal basso); in senso *orizzontale*, perché la persona nella sua funzione sociale, vuoi come singolo, vuoi attraverso i corpi intermedi, deve cooperare con le istituzioni, per non entrare in concorrenza, anzi per agire in modo complementare con le realtà sociali viciniori (chi è vicino non deve surrogare, ma complementare chi opera già nello stesso spazio sociale).

La crisi del *Welfare State* ha risvegliato potenti energie che hanno messo in campo nello spazio sociale un vero sistema di corpi intermedi (cfr. il Terzo settore). Se l'espansione della galassia sociale oggi corre un rischio, questo può essere indicato in una poliarchia di interessi e azioni a cui manca una visione del bene comune. È una carenza che si segnala soprattutto nella grave debolezza della dimensione educativa e formativa dell'agire sociale della persona. La passione per la socialità si esprime nell'*essere socio* che riscrive con *sapienza* sempre di nuovo le mediazioni del vivere comune, ma essa non può non ritornare a nutrirsi sempre da capo all'*essere prossimo* che immette la *gratuità* della linfa vitale con cui ogni giorno possiamo *farci prossimo* al vicino e al lontano. Senza chiederci chi sia il (mio) prossimo!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

BIBLIOGRAFIA

EE – Enchiridion delle Encicliche, voll. 1-8, Edizione bilingue, Dehoniane, Bologna 1994 – 1998.

Aquarone A., *L'organizzazione dello stato totalitario,* con *Introduzione* di G. Lombardi, Einaudi, Torino 1995.

Berti E., *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, a cura di G. Maddalena – A. Di Chiro, Marietti, Genova 2014.

Benvenuti F. – Miglio G., *L'unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti. Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione,* Neri Pozza, Verona 1969.

Brunetta G. – Moroni S., (a cura di), *La città intraprendente: comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Carocci, Roma 2011.

Bruni L. – Zamagni S., *L'economia civile*, il Mulino, Bologna 2018.

Campanini G*., Giuseppe Capograssi – Nuove prospettive del personalismo*, Studium, Roma 2015.

Cannarozzo G., *Il principio di sussidiarietà, la scuola e la famiglia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2006.

Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale,* Il Mulino, Bologna 1994.

Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano 2005.

Cesareo V. (a cura di), *Welfare responsabile*, Vita e Pensiero, Milano 2017.

Chenu M.-D., *La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo (1891-1917)*, Queriniana, Brescia 1982.

Citterio F., *Sussidiarietà e dottrina sociale della Chiesa*, in *Vita e Pensiero* 3 (1999) 233-243.

Dau M., *Il Codice di Camaldoli con contributi di F. Bertinotti*, *V. Castronovo e P. Savona*, Castelvecchi, Roma 2015.

Di Martino B., *"Dal basso verso l'alto". La sussidiarietà nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Res Publica,* settembre dicembre (2017) 97-126.

Donati P. – Tronca L., *Il Capitale sociale degli italiani: le radici familiari, comunitarie e associative del civismo*, Franco Angeli, Milano 2008.

Felice F., *Welfare Society. Dal paternalismo di Stato alla sussidiarietà orizzontale,* Prefazione di C. Murray, Postfazione di L. Antonini, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2007.

Felice F. – George F. – Fogel R. W., *Lo spirito della globalizzazione. Pensare l'economia dopo la* Caritas in veritate, Prefazione di R. Royal, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2011.

Felice F. – Spitzer J. (a cura di), *Il ruolo delle istituzioni alla luce dei principi di sussidiarietà, di poliarchia e di solidarietà. Atti del Colloquio Internazionale di Dottrina Sociale della Chiesa*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012.

Felice F., *La via istituzionale della carità e la dimensione poliarchica della società civile*, in Felice F. – Spitzer J. (a cura di), *Il ruolo delle istituzioni alla luce dei principi di sussidiarietà, di poliarchia e di solidarietà. Atti del Colloquio Internazionale di Dottrina Sociale della Chiesa*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, p. 273-288

Frosini T.E., *Principio di sussidiarietà* (*diritto costituzionale*), in *Enciclopedia del Diritto*. *Annali*, II,2, Giuffrè, Milano 2008.

Genghini N., *I principi ordinatori della società*, in AA. VV., *La dottrina sociale cristiana. Una introduzione*, Istituto Internazionale per la Dottrina Sociale, Bologna 1988.

Grossi P., *Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno*, a cura di M. Rosboch, Marietti, Genova 2015.

Grossi P., *Mitologie giuridiche della modernità,* Giuffrè, Milano 2007.

Guzzetta G.*, Il diritto costituzionale di associarsi: libertà, autonomia, promozione*, Giuffrè, Milano 2003.

Hirst P., *Dallo statalismo al pluralismo: saggi sulla democrazia associativa*, Feltrinelli, Torino 1999.

Ismard P., *La cité des réseaux – Athènes et ses associations VIe -Ier siècle av. J.C.*, Publications de la Sorbonne, Paris 2010.

Jemolo A.C., *La crisi dello stato moderno*, Laterza, Bari 1954.

Langlois J.M.I., *La dottrina sociale della Chiesa. Itinerario testuale dalla "Rerum novarum" alla "Sollicitudo rei socialis"*, Ares, Milano 1989.

Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale, Heritage, Torino 2017.

Lombardi G., *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato*, PUL, Roma 1984.

Magagnotti P. (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, presentazione di padre R. Spiazzi, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1991.

Massa Pinto I., *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Jovene , Napoli 2003.

Miglietta A. – Quaglia G., *Etica e finanza: per un nuovo rapporto tra persona e mercato*, Cittadella, Assisi 2012.

Miglietta A. – Quaglia G., *I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture Philanthropy*, Cittadella, Assisi 2014.

Miglio G., *Monocrazia,* in *L'Umana Avventura*, Jaca Book, Milano 1986.

Mortati C., *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Edizioni radio italiane, Torino 1971.

Novak M., *Spezzare le catene della povertà. Saggi sul personalismo economico*, (a cura di) F. Felice, Liberilibri, Macerata 2001.

Occhetta F., *Le radici della democrazia. I princìpi della Costituzione nel dibattito tra gesuiti e costituenti*. Prefazione di Oscar Luigi Scalfaro, Jaca Book, Milano 2012.

Occhetta F., *Sussidiarietà,* in *Aggiornamenti Sociali* 52 (2001) 528-531.

Pavan A. (a cura di), *Enciclopedia della persona nel XX secolo,* Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2008.

Persona, società intermedie e Stato, Studium, Roma 1958.

Piana G., *Magistero sociale*, in F. Compagnoni – G. Piana – S. Privitera (a cura di), *Nuovo dizionario di teologia morale*, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, 681-708.

Portinaro P.P., *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, il Mulino, Bologna 2007.

Quadrio Curzio A., *Le Fondazioni e la sussidiarietà: il ruolo del sociale per uno sviluppo creativo e solidale,* in *X Giornata delle Fondazioni*, 2010.

Quaglia G. – Rosboch M., *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica,* Aragno,Torino 2018.

Rajan Raghuram, *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati,* tr. Matteo Vegetti, Bocconi Editore, Milano 2019.

Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008.

Ricoeur P., *Le* socius *et le prochain*», in Id., *Histoire et vérité*, Seuil, Paris 1955, 99-111; tr. it., *Il* socius *e il prossimo*», in *Storia e verità*, Marco Editore, Lungro di Cosenza 1994, 101-116.

Pennini A., *Dalla Societas al Cytoien. Lo anéantissement delle comunità intermedie nel percorso costituzionale della Francia rivoluzionaria*, in *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, Heritage, Torino 2017, 71-98.

Rotelli E., *Costituzione e amministrazione dell'Italia unita*, Il Mulino, Bologna 1981.

Rossi E., *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1989.

Sirico R.A., *Sussidiarietà, società e diritti. Comprensione ed applicazione*, in Sirico R.A. – Antiseri D., *Il principio di sussidiarietà: la difesa della persona umana*, Istituto Acton, Roma 2003.

Talmon J.L., *Le origini della democrazia totalitaria*, il Mulino, Bologna 2000.

Tosato E., *Corpi intermedi e bene comune*, in *Persona*, *società intermedie e Stato*. *Saggi*, Giuffrè, Milano 1989.

Toso M., *Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni*, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2002.

Toso M., *Welfare Society. La riforma del welfare: l'apporto dei pontefici*, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2003.

Traniello F. – Campanini G. (a cura di), *Dizionario storico del movimento cattolico in Itali*a, Marietti, Casale Monferrato 1982.

Vittadini G. (a cura di), *Che cos'è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà*, Guerini, Milano 2007.

Vittadini G., *Prefazione a* ID. (a cura di), *Sussidiarietà. La riforma possibile*, Etas, Milano 1998.

Zamagni S., *Mercato*, Rosenberg & Sellier, Torino 2014.

Waschkuhn A., *Was ist Subsidiarität? Ein sozialphilosophisches Ordnungsprinzip von Thomas von Aquin bis zur "Civil Society"*, Westdeutscher Verlag, Opladen 1995.